S.T.A.R.

Contratto di fornitura continuativa

Regola forniture periodiche di beni fra imprese: ordini, consegne, prezzi, pagamenti, vizi, esclusiva.

Identificativo	STAR-TPL-SUP--exclusive-n_retention-y-IT
Versione	1.0
Data	2026-10-21
Legge applicabile	italiana
Lingua	italiano

Scelte di questo modello	
Esclusiva	no
Riserva di proprietà	sì

Modello da adattare, preparato senza la revisione di un avvocato. Non è una consulenza legale e non vincola nessuno finché le parti non lo firmano. Verifica le scelte con un professionista prima dell'uso.

Indice

Articolo 1 — Parti e oggetto 3
Articolo 2 — Ordini e consegne 3
Articolo 3 — Prezzi e pagamenti 3
Articolo 4 — Riserva di proprietà 3
Articolo 5 — Qualità e vizi 3
Articolo 6 — Durata e recesso 3
Articolo 7 — Legge applicabile e foro competente 3
Articolo 8 — Disposizioni finali 4

Articolo 1 — Parti e oggetto

1.1 [Parte A: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA] (il «Fornitore») si obbliga a fornire a [Parte B: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA] (l'«Acquirente») in modo periodico i prodotti indicati nell'allegato: [descrizione] (somministrazione, artt. 1559 e seguenti del Codice civile).

Articolo 2 — Ordini e consegne

2.1 L'Acquirente invia ordini scritti; il Fornitore li conferma entro 5 giorni lavorativi indicando la data di consegna.

2.2 La consegna avviene secondo la resa concordata nell'ordine; il rischio passa all'Acquirente con la consegna.

Articolo 3 — Prezzi e pagamenti

3.1 I prezzi sono quelli del listino allegato, validi per 12 mesi; le variazioni si comunicano con 60 giorni di anticipo.

3.2 I pagamenti si eseguono entro 60 giorni dalla fattura (art. 4 del D.Lgs. 231/2002); in caso di ritardo decorrono senza costituzione in mora gli interessi di mora previsti dallo stesso decreto, oltre a 40 euro per i costi di recupero.

Articolo 4 — Riserva di proprietà

4.1 I prodotti restano di proprietà del Fornitore fino al pagamento integrale del prezzo (art. 1523 del Codice civile); la riserva è opponibile ai creditori dell'Acquirente nei limiti di legge.

Articolo 5 — Qualità e vizi

5.1 I prodotti sono conformi alle specifiche allegate. L'Acquirente denuncia i vizi entro 8 giorni dalla scoperta (art. 1495 del Codice civile); il Fornitore sostituisce o ripara i prodotti viziati.

5.2 Salvo dolo o colpa grave (art. 1229 del Codice civile), la responsabilità del Fornitore è limitata al valore della fornitura difettosa.

Articolo 6 — Durata e recesso

6.1 Il contratto dura 2 anni dalla firma; ciascuna parte può recedere con preavviso scritto di 90 giorni (recesso convenzionale, art. 1373 del Codice civile).

6.2 Se una parte non adempie obblighi di notevole importanza, l'altra può risolvere il contratto (art. 1564 del Codice civile).

Articolo 7 — Legge applicabile e foro competente

7.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

7.2 Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di [foro competente].

Articolo 8 — Disposizioni finali

8.1 Il presente contratto contiene l'intero accordo fra le parti sul suo oggetto e sostituisce ogni intesa precedente.

8.2 Ogni modifica richiede la forma scritta, a pena di nullità.

8.3 Se una clausola è invalida, le altre restano efficaci e le parti la sostituiscono con una clausola valida di effetto il più possibile simile.

Firme

Luogo e data: [luogo], [data]

Per [Parte A: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA]

_____

Per [Parte B: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA]

_____

Approvazione specifica (artt. 1341 e 1342 del Codice civile)

Le parti dichiarano di aver letto e di approvare specificamente le seguenti clausole: 4.1 (Riserva di proprietà); 5.2 (Qualità e vizi); 6.1 (Durata e recesso); 7.2 (Legge applicabile e foro competente).

Per [Parte A: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA]

_____

Per [Parte B: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA]

_____

Allegato — Atti normativi richiamati

Atto	Titolo ufficiale (verificato)	Verificato
Codice civile (regio decreto 262/1942)	REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262	2026-10-21
D.lgs. 231/2002 (ritardi di pagamento)	DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231	2026-10-21

Integrità del documento

SHA-256 del testo di questo documento (UTF-8, articoli e commi come stampati):
`64bdeaa48178c17a93b94d987a9c3383cbfb0287d2f3c215ed3c92196cd9ab3e`

Ricalcolabile con qa/verify_contracts.py dal testo estratto; lo SHA-256 del file PDF è nel manifesto del pacchetto.